

Roma, data protocollo

Alle Direzioni Centrali
Loro Sedi

All'Ufficio Centrale Ispettivo
Sede

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo Dipartimento
Loro Sedi

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo del C.N.VV.F.
Loro Sedi

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.
Loro Sedi

Ai Comandi Provinciali VV.F.
Loro Sedi

Oggetto: Circolari Inps del 16/06/2017 n. 99 e 100 in materia, rispettivamente, di riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata e indennità (c.d. Ape Sociale) per soggetti in particolari situazioni.

Con le circolari indicate in oggetto, che si allegano, l'Inps ha fornito le prime istruzioni in merito agli istituti indicati in oggetto che si sintetizzano di seguito, per gli aspetti di specifico interesse.

Riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci (art. 1, c. 199-205, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 -Legge di Bilancio 2017- DPCM 23 maggio 2017 n. 87)

Con il DPCM n. 87 del 23 maggio 2017 sono state adottate le modalità di attuazione dell'art. 1, commi da 199 a 205 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di Bilancio 2017), che sono entrate in vigore il 17 giugno 2017. Tale disposizione prevede, a decorrere dal 1° maggio 2017, la possibilità per i lavoratori dipendenti iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria e alle sue forme sostitutive ed esclusive e alla gestione separata, che abbiano lavorato almeno 12 mesi prima del compimento dei 19 anni di età e che si trovino in determinate condizioni, di accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contribuzione, anziché con i requisiti dei 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, previsti dall'art. 24, comma 10 del d.l. n. 201 del 2011, adeguati alla speranze di vita.

Rientrano nell'ambito applicativo della norma coloro che possano far valere un'anzianità contributiva al 31.12.1995.

Al requisito ridotto dei 41 anni si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita.

Con riferimento al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si evidenzia che possono beneficiare della suddetta riduzione contributiva i dipendenti appartenenti ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo n. 217 del

2005, che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e si trovino nelle seguenti condizioni:

- assistano da almeno 6 mesi il coniuge, l'unito civilmente, un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 ;
- abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74 %, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile.

L'Inps precisa che per "contribuzione effettiva" deve intendersi tutta la contribuzione obbligatoria riferita all'anzianità contributiva utile per il diritto e la misura ; sono utili, a tal fine, anche i periodi riscattati per l'attività di lavoro all'estero o per omissioni contributive.

Coloro che si avvalgono del beneficio in esame possono esercitare la facoltà di cumulo di cui all'art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, come modificata dalla legge di bilancio 2017, in merito alla quale si rinvia alla circolare di questa Direzione Centrale n. 12881 del 31 marzo 2017. Il suddetto trattamento pensionistico non può essere cumulato con redditi da lavoro subordinato o autonomo prodotto in Italia o all'estero; in caso di cumulo il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza di quest'ultimo fino alla conclusione del periodo di anticipo, dando luogo al recupero delle rate di pensione già erogate.

La riduzione contributiva non è cumulabile con altre maggiorazioni, ad eccezione di quelle previste dall'art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (lavoratori sordomuti e invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità pari o superiore al 74%). La riduzione del requisito contributivo è concesso entro i limiti di spesa stabiliti con la legge di bilancio 2017. Pertanto, prima dell'istanza di accesso al suddetto beneficio, il dipendente interessato deve presentare una domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio alla sede Inps di residenza con le consuete modalità telematiche.

Le condizioni per l'accesso alla riduzione contributiva devono essersi realizzate al momento della presentazione della predetta domanda, ad eccezione del requisito contributivo che può essere valutato in via prospettica, purché si perfezioni entro la fine dell'anno di presentazione della suddetta istanza.

Le domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio devono essere presentate entro il 15 luglio 2017 dai dipendenti che si trovano o verranno a trovarsi nelle prescritte condizioni entro il 31 dicembre 2017 e entro il 1° marzo di ogni anno se le prescritte condizioni si perfezioneranno negli anni successivi.

Le domande presentate oltre le date sopraindicate e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno, potranno essere prese in considerazione dall'Inps solo ove residuino le necessarie risorse finanziarie. Unitamente alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso alla riduzione contributiva, l'interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza al momento della domanda o il realizzarsi entro la fine dell'anno delle condizioni per il conseguimento del beneficio.

Entro il 15 ottobre 2017 ed entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, l'Inps comunica all'interessato l'esito dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio. Analoga comunicazione viene effettuata, ove residuino le risorse, entro il 31 dicembre di ciascun anno per le domande presentate oltre il 15 luglio 2017 e il 1° marzo di ciascun anno, ma non oltre il 30 novembre dell'anno di riferimento.

Contestualmente alla presentazione della domanda prima descritta o nelle more dell'istruttoria della stessa l'interessato, in possesso di tutti i requisiti prescritti, può presentare la domanda di accesso alla pensione in modalità telematica e il relativo trattamento è corrisposto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa. In fase di prima applicazione, e per le sole domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio presentate entro il 30 novembre 2017, la pensione sarà corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, non precedente al 1° maggio 2017.

Qualora l'onere finanziario accertato, anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l'Inps provvede all'individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell'anno di riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della data di raggiungimento del requisito ridotto e, a parità di requisito, dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.

Per tale personale, che cessa dal servizio con una riduzione del requisito contributivo, il termine di pagamento del trattamento di fine servizio inizia a decorrere dal raggiungimento dell'anzianità contributiva o dell'età anagrafica previste dall'art. 24 della legge n. 214 del 2011.

Ape Sociale (art. 1, c. da 179 a 186, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 -legge di Bilancio 2017- e DPCM n. 88 del 23 maggio 2017)

Con il DPCM n. 88 del 23 maggio 2017 sono state adottate le modalità di attuazione dell'art. 1, commi da 179 a 186, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di Bilancio 2017), che sono entrate in vigore dal 17 giugno 2017. Detta disposizione di legge ha previsto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, la possibilità di beneficiare, a domanda, di un'indennità (c.d. Ape sociale) per gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata, che si trovino in determinate condizioni e in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011.

Con riferimento al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si evidenzia che possono beneficiare dell'APE sociale i dipendenti dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo n. 217 del 2005, che abbiano compiuto almeno 63 anni di età, siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e si trovino nelle seguenti condizioni:

- assistano da almeno 6 mesi il coniuge, l'unito civilmente, un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
- abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile;
- abbiano cessato l'attività lavorativa;
- non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto in Italia o all'estero e siano residenti in Italia.

Ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima (30 anni) richiesta per l'accesso al beneficio, si tiene conto di tutta la contribuzione versata e accreditata, a qualsiasi titolo, nella o nelle gestioni cui il soggetto è iscritto e rientranti nell'ambito di applicazione della

norma. I periodi contributivi coincidenti sono valutati una sola volta. Il requisito contributivo non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri.

Tenuto conto che il beneficio in esame non costituisce un trattamento pensionistico, non rilevano ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo dei 30 anni, eventuali maggiorazioni di cui il dipendente potrebbe beneficiare all'atto del pensionamento.

L'indennità cessa il primo giorno del mese successivo al compimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia cui all'art. 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011.

Ove durante la fruizione dell'APE sociale il beneficiario diventi titolare di pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui alla norma sopramenzionata, il medesimo decade dal diritto all'indennità dalla data di decorrenza della pensione. La decadenza dal beneficio si verifica anche nell'ipotesi in cui durante il periodo di fruizione dell'indennità venga meno la residenza in Italia. Non determina decadenza, invece, la percezione di una pensione indiretta o di invalidità civile. Il beneficiario dell'indennità, entro 5 giorni dal verificarsi della causa di decadenza, è tenuto a darne comunicazione all'Inps, al fine di consentire la tempestiva revoca dell'indennità.

L'APE sociale è compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro purché i redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa, percepiti nell'anno, non superino l'importo di 8.000 euro lordi annui e quelli derivanti da lavoro autonomo non superino i 4.800 euro lordi annui. In caso di superamento di tali limiti il titolare dell'APE sociale decade dal diritto all'indennità ed è tenuto a comunicare all'Inps tale causa di decadenza entro 5 giorni dal suo verificarsi. L'APE sociale è concessa entro i limiti di spesa stabiliti con la legge di bilancio 2017.

Pertanto, prima dell'istanza di accesso all'APE sociale, il dipendente interessato presenta una domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio alla sede Inps di residenza, con la quale l'Ente previdenziale attesta la sussistenza, anche in via prospettica, delle condizioni per l'accesso alla suddetta indennità.

Le condizioni per l'accesso all'APE sociale devono essersi realizzate al momento della presentazione della predetta domanda, ad eccezione del requisito anagrafico dei 63 anni e dell'anzianità contributiva dei 30 anni che possono essere valutati in via prospettica, purché si perfezinino entro la fine dell'anno di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.

Le domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio (da inviare in modalità telematica) devono essere presentate entro il 15 luglio 2017 per i dipendenti che si trovano o verranno a trovarsi nelle prescritte condizioni entro il 31 dicembre 2017.

I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel corso dell'anno 2018 devono presentare la domanda entro il 31 marzo 2018. Le domande presentate oltre le date sopraindicate e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno, potranno essere prese in considerazione dall'Inps solo ove residuino le necessarie risorse finanziarie.

Unitamente alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, l'interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza al momento della domanda o il realizzarsi entro la fine dell'anno delle condizioni per il conseguimento del beneficio.

Entro il 15 ottobre 2017 ed entro il 30 giugno dell'anno 2018, l'Inps comunica all'interessato l'esito dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale. Analoga comunicazione viene effettuata, ove residuino le risorse, per le domande presentate oltre i termini di luglio 2017 e marzo 2018 entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Contestualmente alla presentazione della domanda prima descritta o nelle more dell'istruttoria della stessa l'interessato, in possesso di tutti i requisiti prescritti, può presentare la domanda di accesso all'Ape sociale. In caso di esito positivo della domanda, l'erogazione dell'indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.

In fase di prima applicazione, e per le sole domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio presentate entro il 30 novembre 2017, l'indennità è corrisposta dal primo giorno del mese successivo alla maturazione delle condizioni e dei requisiti e, comunque, con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017.

Qualora l'onere finanziario accertato, anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l'Inps provvede all'individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell'anno di riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza dell'indennità loro dovuta sempre sulla base della data di raggiungimento del requisito anagrafico per l'accesso alla trattamento pensionistico di vecchiaia e, a parità di requisito, dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.

L'indennità è erogata mensilmente per dodici mensilità ed è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro annui lordi) o pari a 1.500 euro annui lordi (se la pensione è pari o maggiore di detto importo).

Durante il godimento dell'indennità non spetta contribuzione figurativa e i relativi periodi di fruizione non sono utili per il diritto a pensione.

Il trattamento di fine servizio in caso di fruizione dell'APE sociale è corrisposto decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile per la pensione di vecchiaia.

La presente circolare, trasmessa agli Uffici in indirizzo via posta elettronica certificata, è rinvenibile sulla intranet del Dipartimento, nella sezione "Risorse Finanziarie", alla voce "Norme".

Si invita, pertanto, a voler dare della presente circolare la più ampia diffusione a tutto il personale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Italia
(documento firmato digitalmente)